



PROVINCIA DI PARMA

CONVENZIONE

Oggetto: Recupero, rieducazione e reinserimento in natura di specie di avifauna selvatica autoctona, sia protette che soggette a prelievo venatorio

Compenso: 2.800,00 euro

Professionista o controparte : Parco Fluviale Regionale dello Stirone

Modalità di scelta del professionista o controparte: diretta per competenza e per garantire la continuità progettuale

L'anno duemiladieci (2010), in questo giorno _____ (____)
del mese di _____ presso gli uffici della Provincia di Parma
in P.le della Pace, 1/a – Parma,

TRA

la Provincia di Parma, Codice fiscale n.80015230347 - nella persona del dott. Paolo Zanza, incaricato della P.O. "Programmazione e gestione faunistico – venatoria ed ittica- tutela prodotti del sottobosco", nato a Parma il 17/05/1963, domiciliato, per la carica, in Parma, P.le della Pace n.1, legittimato a rappresentare l'Ente ai sensi della ai sensi dell'Atto di incarico di cui alla determinazione n. 649 del 25.02.2010, con decorrenza dal 01 marzo 2010, per la durata di due anni, che interviene in esecuzione dell'atto della Giunta Provinciale n. del e della Determinazione Dirigenziale n..... del, esecutivi nei termini di legge;

E

Il Parco Fluviale Regionale dello Stirone Codice Fiscale 91002950342 -
Partita Iva n. 02046710345 con sede in Salsomaggiore T. (PR) - Via
Loschi, 5 nella persona del suo Direttore dott. Sergio Tralongo nato a
Reggio Calabria il 5.05.1961, domiciliato per la carica, in Salsomaggiore T.,
Via Loschi 5.

PREMESSO:

- che la Provincia di Parma, in attuazione di quanto stabilito dalla direttiva regionale n. 2966/2001, avente ad oggetto "Direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli artt. 26, comma 6 bis, e 62, comma 1, lett. g) della L.R. 8/94 e successive modifiche", con atto G.P. 126 del 27/02/2003 ha approvato il Protocollo d'Intesa, stipulato con l'A.U.S.L. di Parma, relativo alla metodologia procedurale da seguire in caso di rinvenimento sul territorio di soggetti appartenenti alla fauna selvatica ritrovata in difficoltà;
- che con successivo atto di G.P. n. 537 del 12 giugno 2008, la Provincia, ha approvato e reso operativa la revisione apportata all'anzidetto protocollo d'intesa sottoscritto con l'A.U.S.L. di Parma ;
- che con Determinazione del Dirigente n. 3567 del 24/08/2005 è stata autorizzata l'istituzione del C.R.A.S. (Centro Recupero Animali Selvatici) del Parco Fluviale Regionale dello Stirone, denominato " Le Civette" di Livello operativo A, ubicato presso il Centro Visite del Parco Fluviale Regionale dello Stirone in località Scipione Ponte n. 1- Salsomaggiore T. (PR);
- che, ai sensi della citata autorizzazione, il CRAS Le Civette è specializzato nel recupero, rieducazione e reinserimento in natura di

specie autoctone appartenenti all'avifauna individuate al comma 1 dell'art. 2 della L.N. 157/92, nonché alle specie di avifauna autoctona, sia protette che soggette a prelievo venatorio, individuabili nell'allegato A delle direttive reg. n° 2966/01;

- che il Parco Fluviale Regionale dello Stirone, si è reso disponibile, anche per il 2010, al recupero, alla rieducazione e al reinserimento in natura di specie di avifauna selvatica autoctona, sia protette che soggette a prelievo venatorio, con particolare riferimento alle specie di rapaci notturni e diurni;

TUTTO CIÒ PREMESSO

La Provincia di Parma individua nel C.R.A.S. "Le Civette" del Parco dello Stirone la struttura di riferimento su proprio territorio per il recupero, la rieducazione e il reinserimento in natura dei soggetti appartenenti a specie di avifauna selvatica autoctona in difficoltà, nel rispetto delle direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 2966/01.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione:

ART. 2 - OGGETTO

La Provincia di Parma intende adempiere, avvalendosi del Centro Recupero Fauna Selvatica gestito dal Parco Fluviale Regionale dello Stirone al recupero di animali appartenenti alle specie selvatiche autoctone

in difficoltà, proveniente da tutto il territorio provinciale come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n.2966/2001 "Direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli artt.26 comma 6 bis e 62 comma 1 lett. g) della L.R. 8/94 e successive modifiche.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

L'attività avverrà con le modalità stabilite nella presente convenzione ed avrà la durata, a far tempo dalla data di stipula della convenzione e relativa repertoriatura sino al 31 Dicembre 2010. La convenzione potrà essere disdetta in ogni momento da una delle due parti (comunicando tale decisione con raccomandata AR), in caso di motivate ragioni.

Il Parco si impegna a presentare alla Provincia di Parma al termine della convenzione una relazione sull'attività realizzata. La Provincia affida al Parco Fluviale Regionale dello Stironé, l'incarico ad adempiere a quanto previsto nell'articolo precedente, precisando che tale attività riguarderà in particolare, come già stabilito nella determinazione del Dirigente n. 3567/2005 avente ad oggetto "Istituzione del C.R.A.S. di livello "A" denominato "Le Civette", ubicato presso il Centro Visite del Parco Fluviale Regionale dello Stironé in località Scipione Ponte n. 1 – Salsomaggiore T. (PR), lo svolgimento delle seguenti attività:

- provvedere alla tenuta e aggiornamento giornaliero del registro di carico e scarico di cui al punto 6 delle D.G.R. n° 2966/01;
- identificare ogni animale deceduto tramite una targhetta di riconoscimento in cui siano riportati la località di ritrovamento, la data del decesso ed il numero di identificazione;

- utilizzare, per lo svolgimento di attività didattiche, da svolgersi in strutture idonee al mantenimento del benessere e della tranquillità degli animali, unicamente i capi giudicati irrecuperabili e nel rispetto di quanto stabilito al punto 3 delle D.G.R. n° 2966/01;

- rispettare le disposizioni previste dall'autorizzazione e dalle direttive regionali;

Il Parco sulla base delle direttive generali e degli obiettivi espressi dall'Amministrazione nel corso dell'espletamento dell'incarico dovrà tenere stretti rapporti con l'Assessore ed il Funzionario P.O.

Il Parco è tenuto ad osservare e garantire la massima riservatezza circa tutti i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto dell'incarico.

Tutti gli elaborati restano di esclusiva proprietà della Provincia.

ART. 4 - ASSICURAZIONE

Il Parco si impegna a stipulare una Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile per il proprio personale, dipendente o volontario, che partecipa alla gestione del Centro;

Art. 5 - RESPONSABILE DEL CENTRO

Responsabile del C.R.A.S. viene individuato il Direttore del Parco Fluviale Regionale dello Stirone, Dott. Sergio Tralongo;

Art. 6 - RESPONSABILE PER LA GESTIONE SANITARIA

La gestione sanitaria degli animali "ricoverati" è sotto la diretta ed insindacabile responsabilità del Veterinario del Centro Recupero Fauna Selvatica.

Direttore Sanitario del C.R.A.S. viene individuato il Dott. Carmelo Musarò, in qualità di medico veterinario incaricato del Parco stesso.

L'Ambulatorio Veterinario di riferimento del C.R.A.S. è il "DOG'S CENTER", con sede a Parma in viale Fratti, n. 22/a, già convenzionato con il Parco, il quale dovrà garantire il controllo veterinario degli animali ospitati.

ART. 7 - COMPITI SPECIFICI

E' compito del Parco:

- gestire e programmare le attività del Centro, nonché la partecipazione del personale volontario che dovrà essere incentivata;
- incentivare modalità di promozione del Centro, anche attraverso materiali promozionali, seminari, convegni ecc.;
- programmare attività didattiche e conoscitive, finalizzate alla conoscenza della fauna selvatica e del suo habitat, attività contemplate tra i compiti educativi e di divulgazione delle risorse naturali del territorio, specifiche della Provincia.

ART. 8 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Per le attività oggetto della presente convenzione la Provincia di Parma corrisponderà al Parco Fluviale Regionale dello Stirone un rimborso spese di €. 2.800,00, liquidabile allo scadere della convenzione stessa, previa relazione di cui all'art.3, approvata dal Funzionario P.O. e corredata di una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute con allegata la relativa documentazione.

ART. 9 - INTERRUZIONE DELLA CONVENZIONE

Entrambi gli Enti potranno rescindere in ogni momento la presente Convenzione, senza oneri a proprio carico, per provata inadempienza da

parte dell'uno o dell'altro Ente, di uno qualsiasi degli impegni previsti nei precedenti articoli.

ART. 10- REGISTRAZIONE

La presente convenzione è da registrare fiscalmente in caso d'uso a norma dell'art.10 – parte II a – e art. 1 – tabella allegata - del DPR 26 Aprile 1986 n. 131. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tab. B del DPR 642 del 26 ottobre 1972 modificato dall'art. 28 del DPR 955 del 30 dicembre 1982.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ

La Provincia di Parma si intende sollevata da responsabilità per infortuni e/o danno alle strutture, persone, cose.

In caso di controversie tra le parti contraenti la presente convenzione, competente sarà il foro di Parma.

Letta, approvata e sottoscritta in Parma, il _____

Per la Provincia di Parma

Per il Parco Fluviale Regionale

dello Stirone

Il Funzionario delegato

Il Direttore

Dott. Paolo Zanza

Dott. Sergio Tralongo